

# CAMERA DEI DEPUTATI

N° 2113

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPELLI, ALLEGRI CESARE, ANDREONI, ARMELLA, BAMBI, BOFFARDI INES, BORTOLANI, BROCCA, CAMPAGNOLI, CARELLI, CARENINI, CARUSO IGNAZIO, CASTELLUCCI, CITARISTI, DE CAROLIS, DE CINQUE, GARZIA, GASCO, GRASSI BERTAZZI, MALVESTIO, MAGGIONI, MARRABINI, MEUCCI, MORA GIAMPAOLO, MORO PAOLO ENRICO, NAPOLI, PELLIZZARI, PERRONE, QUARENGHI VITTORIA, RENDE, ROSSI DI MONTELERA, SABBATINI, SAVINO, STEGAGNINI, TESINI ARISTIDE, URSO GIACINTO, VILLA, VINCENZI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOPPI, ZOSO**

*Presentata il 13 aprile 1978*

**Modifiche alla legge 8 agosto 1977, n. 513, concernente provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutte le leggi che si sono succedute dalla Costituzione in avanti, hanno sempre riconosciuto il diritto di ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio, anche per gli assegnatari ai quali l'appartamento era stato assegnato in locazione. Moltissimi cittadini, pertanto, una volta ottenuto l'appartamento, hanno legittimamente prodotto domanda di cessione in proprietà direttamente

all'ente proprietario, ovvero all'IACP il quale, come è noto per effetto della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è divenuto proprietario di tutto il patrimonio degli enti soppressi.

La legge 8 agosto 1977, n. 513, mentre abroga tutte le norme concernenti la disciplina del riscatto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nella legge 14 febbraio

1963, n. 60, impone, nel contempo, a quegli assegnatari i quali avevano già presentato domanda di riscatto prima della entrata in vigore della citata legge, condizioni di cessione in proprietà differenti ed enormemente più gravose di quelle previste dalle rispettive leggi di assegnazione.

In particolare si pretende da questi cittadini, per l'alloggio da loro occupato da molti anni, e in moltissimi casi da loro stessi migliorato e abbellito, considerandosi essi potenziali proprietari, un prezzo di cessione pari al valore venale dell'alloggio stesso, determinato dall'Ufficio tecnico erariale alla data di entrata in vigore della legge n. 513, da pagarsi in un massimo di 10 o 15 anni, e per giunta con una quota in contanti dal 25 per cento al 40 per cento del valore così determinato.

È evidente che si è commessa una palese ingiustizia e introdotta una grave discriminazione nei confronti di questi cittadini ai quali si vuole fare pagare il prezzo di una pesante svalutazione monetaria e la conseguente lievitazione dei valori immobiliari, nonché costi di stipulazione più onerosi, per la diversa mutata disciplina fiscale della materia, non tenen-

do conto, fra l'altro, che la mancata stipulazione è avvenuta non per loro colpa, ma per le inadempienze e i ritardi degli enti preposti alla gestione degli alloggi popolari.

Se si considera poi, che questa fascia di cittadini è costituita da operai, impiegati e modesti operatori economici, per i quali le nuove norme creano oneri economici insostenibili, non vi è chi non veda e non senta, la necessità di modificare gli articoli 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Questi articoli hanno infatti, generato in tutta Italia un acceso e risentito fermento fra tutti gli assegnatari interessati, i quali, in alcune regioni, si sono organizzati in comitati per ottenere dalla magistratura il riconoscimento dei loro diritti.

Per questo, abbiamo ritenuto necessario e improcrastinabile presentare l'attuale proposta di legge, la quale tiene conto anche della convinzione che il diritto al riscatto, deve essere, in futuro, rivisto e disciplinato nei programmi decennali, ma non abrogato, e questo in armonia con lo articolo 42 della Costituzione e con la legge 22 ottobre 1971, n. 865.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando non saranno emanate nuove norme sui programmi di edilizia pubblica residenziale, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinano il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, sono sospese.

Gli alloggi, per i quali gli assegnatari in locazione abbiano comunque presentato domanda di cessione in proprietà, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513, ivi compresi quelli inclusi nella quota di riserva di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, devono essere ceduti agli aventi diritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data della trascrizione dell'elenco di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ».

## ART. 2.

L'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo, viene determinato dagli IACP con i criteri e le modalità previste dalle rispettive leggi di assegnazione.

Ove nello stesso fabbricato vi siano alloggi di eguale consistenza catastale per i quali è già intervenuto il contratto di cessione, il prezzo non potrà essere superiore a quello determinato per tali alloggi.

Il prezzo di cessione degli alloggi può essere pagato in unica soluzione, ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili po-

sticipate all'interesse del 5,50 per cento. Il trasferimento della proprietà avviene all'atto della stipulazione del contratto, nel caso di pagamento rateale, è iscritta ipoteca legale sull'alloggio ceduto. Fino a quando non sia stato pagato l'intero prezzo, e comunque per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo.

Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di cedere l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare, o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'IACP.

Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo, sono riscosse e contabilizzate nei modi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Ogni pattuizione in violazione dei precedenti commi è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevata d'ufficio dal giudice.

Gli atti, i documenti e i contratti occorrenti per la cessione di cui al precedente articolo 27, sono soggetti all'imposta fissa di registro e ipotecaria, e sono esenti dall'imposta di bollo »

### ART 3

L'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è sostituito dal seguente

« Nel caso in cui nello stesso edificio, i trasferimenti perfezionati o da perfezionare ai sensi della presente legge siano superiori ai sette decimi della consistenza complessiva dell'edificio medesimo, gli assegnatari in locazione possono ottenere la cessione in proprietà, purché presentino domanda all'IACP entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La cessione avviene al prezzo e alle condizioni previste dal precedente articolo 28, qualora l'assegnazione e la consegna degli alloggi siano avvenute con la stessa legge e nello stesso periodo degli alloggi trasferiti »